

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5289 del 29/12/2016
Oggetto	D.Lgs. 387/03 E S.M.I. - Modifica non sostanziale alla Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 e s.m.i. e voltura alla Ditta subentrante SADAM S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5439 del 29/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventinove DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e s.m.i. sancisce all'art.12 comma 3 che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione;

la Legge Regionale N.26 del 23/12/2004 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia” che aveva attribuito alla Provincia di Parma (art.3 comma 1 lettera b)) la competenza del rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Delibera di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna N. 51 del 26 Luglio 2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- la DGR 1495 del 24/10/2011 “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

PREMESSO CHE:

con Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma la Ditta Eridania Sadam S.p.A è stata autorizzata, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a biogas proveniente dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali di origine agricola e agroindustriale, da ubicarsi in Comune di Trecasali (PR), località San Quirico, all'interno del sito produttivo esistente della medesima Ditta Eridania Sadam S.p.A. P. le Zuccherificio n.1;

con Determinazione del Dirigente N. 147 del 15/01/2010 rilasciata dalla Provincia di Parma è stata modificata la Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009;

con Determinazione del Dirigente N. 251/2013 del 04/02/2013 rilasciata dalla Provincia di Parma è stata modificata la Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 e s.m.i.;

con Determinazione del Dirigente N. 2363/2015 del 13/11/2015 rilasciata dalla Provincia di Parma è stata modificata la Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 e s.m.i.;

RILEVATA:

la Determinazione dirigenziale di Arpae – SAC di Parma n. DET-AMB-2016-5263 del 28/12/2016 avente per oggetto “A.I.A. D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO IIIBIS, LR 21/04 E LR 9/2015 - ERIDANIA SADAM SPA PER L'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI - AGGIORNAMENTO A.I.A. - VOLTURA AUTORIZZAZIONE DA ERIDANIA

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

SADAM SPA A SADAM SPA - LIMITI COT - ART. 273, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ", allegata al presente atto quale parte integrante;

DETERMINA

preso atto di quanto sopra riportato

DI VOLTURARE

la Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 147 del 15/01/2010, dalla Determinazione del Dirigente N. 251/2013 del 04/02/2013 e dalla Determinazione del Dirigente N. 2363/2015 del 13/11/2015 alla Ditta subentrante SADAM S.p.A., avente legale rappresentante e gestore il Sig. Carmine Aurilio e sede legale in Comune di Bologna, Via degli Agresti n. 4 e 6, CAP 40123;

DI MODIFICARE in modo non sostanziale, la Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 147 del 15/01/2010, dalla Determinazione del Dirigente N. 251/2013 del 04/02/2013 e dalla Determinazione del Dirigente N. 2363/2015 del 13/11/2015, limitatamente all'aggiornamento della Determinazione del Dirigente N. 2292/2015 del 05/11/2015 rilasciata dalla Provincia di Parma con la Determinazione dirigenziale di Arpae – SAC di Parma n. DET-AMB-2016-5263 del 28/12/2016;

DI PRESCRIVERE:

il rispetto di quanto richiamato in narrativa ed alla presente allegato;

DI MANTENERE

Invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente Determinazione del Dirigente N. 2710 del 09/07/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma, così come modificata dalla Determinazione del Dirigente N. 147 del 15/01/2010, dalla Determinazione del Dirigente N. 251/2013 del 04/02/2013 e dalla Determinazione del Dirigente N. 2363/2015 del 13/11/2015;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert_aopr@cert.arpa.emr.it

DI INFORMARE CHE

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N.241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Istruttore direttivo tecnico Stefania Galasso

Rif. Sinadoc: 33799/2016

IL FUNZIONARIO P.O.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5263 del 28/12/2016
Oggetto	A.I.A. D.LGS. 152/06 E S.M.I., PARTE II, TITOLO IIIBIS, LR 21/04 E LR 9/2015 - ERIDANIA SADAM SPA PER L'INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI SISSA TRECASALI - AGGIORNAMENTO A.I.A. - VOLTURA AUTORIZZAZIONE DA ERIDANIA SADAM SPA A SADAM SPA - LIMITI COT - ART. 273, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5394 del 23/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dott. Paolo Maroli con DDG n. 7/2016;
- la determinazione dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Beatrice Anelli le responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTI:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)";
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con D.Lgs.n. 46/2014;
- la L.R. n.21/04 modificata con L.R. n.9/2015 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata da altra normativa regionale la competenza per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma a far data dal 1° gennaio 2016;
- la L. 241/1990 e s.m.i. relativa alle norme del procedimento e del processo amministrativo;
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria";

RICHIAMATI in particolare:

- il Decreto Ministeriale 19 maggio 2016 n. 118 "Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006";
- l'art. 1, comma 4., del DM 19 maggio 2016, n. 118 sopra citato, che prevede quanto segue: "...Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento i pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento devono essere rispettati entro il 31 dicembre 2016... Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti soggetti all'articolo 272, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento....";

RICHIAMATI inoltre:

- il D. Lgs. 46/2014, in vigore dall'11 Aprile 2014, che ha apportato modifiche alla parte II (VIA e AIA) ed alla parte V (emissioni in atmosfera) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. anche ed in particolare ai vl (valori limite di emissione) da applicarsi ai grandi impianti di combustione a far data da gennaio 2016;
- l'art. 273 comma 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i che prevede che "L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti

condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-*nonies*, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III -*bis* alla Parte Seconda”;

VISTO l'atto n. 2292/2015 del 05/11/2015 con cui la Provincia di Parma ha rilasciato la nuova Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di procedura di Rinnovo/Riesame alla società Eridania Sadam SpA per l'installazione sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), loc. San Quirico il cui gestore è il signor Carmine Aurilio per l'esercizio dell'attività stagionale di lavorazione delle barbabietole da zucchero rientrante nel punto 6.4 b punto 2) trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime vegetali, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno” e per l'esercizio delle attività IPPC ausiliarie rientranti nelle categorie IPPC 1.1 (Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW) dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi e 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;

VISTA la comunicazione di variazione della denominazione sociale caricata sul Portale “Osservatorio AIA-IPPC” della Regione Emilia-Romagna in data 22/12/2016, con la quale si comunica che con atto del Dott. Federico Rossi, notaio in Bologna, repertorio n. 77406, fascicolo n. 34102, con decorrenza dal 16 novembre 2016, la società Eridania Sadam S.P.A. ha variato la propria denominazione sociale in SADAM S.P.A., mantenendo invariati tutti i restanti riferimenti, inclusi codice fiscale, partita IVA e riferimenti bancari;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. PGPR/2016/11639 del 15/07/2016 ARPAE SAC di Parma ha comunicato alla Ditta Eridania SADAM SpA l'uscita del DM 19 maggio 2016, n. 118 sopra citato e informato che si sarebbe provveduto al conseguente aggiornamento dell'autorizzazione;
- con nota prot. PGPR/2016/18144 del 27/10/2016 ARPAE SAC di Parma ha richiesto nel merito parere ad ARPAE Sezione provinciale di Parma;

ACQUISITO il parere di ARPAE Sezione provinciale di Parma prot. PGPR/2016/18641 del 07/11/2016;

CONSIDERATO inoltre che:

- si è acquisita nei termini di legge, entro il 30 Giugno 2014, da parte di Eridania Sadam S.P.A., la dichiarazione di deroga relativa ai grandi impianti di combustione ai sensi del comma 4

dell'art. 273 D.Lgs.152/06 e smi (ore operative di funzionamento dell'impianto inferiori a 17500 nel periodo 2016-2023), acquisita con protocollo n. 47057 del 26/06/2014;

- che l'articolo 8 della Legge n.21/2016 di conversione del DL n.210/2015 (cd. “Milleproroghe”) ha rimandato al 1 gennaio 2017 il termine per i grandi impianti di combustione anteriori al 2013 per adeguarsi ai limiti di emissione del D.Lgs.152/06; *la proroga è concessa solo ai gestori che hanno presentato istanza di deroga e ne rispettano le condizioni aggiuntive.*
- il recente parere espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 – allegato al presente atto quale sua parte integrante - ad oggetto “Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei grandi impianti di combustione: parere in merito alle modalità di concessione della deroga di cui all'art. 273, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, e alle modalità di somma delle potenze termiche nominali”, con il quale in particolare vengono forniti, nelle more di altri eventuali elementi normativi o chiarimenti applicativi del Ministero dell'Ambiente, i criteri per lo svolgimento delle istruttorie di concessione della deroga, prevedendo, tra l'altro, in particolare che:

“le autorizzazioni in essere vengono aggiornate, in esito alle richieste di deroga del gestore, prevedendo provvisoriamente la concessione della deroga per un primo periodo di indicativamente 12 mesi (fino al 1 gennaio 2018) necessario ad acquisire la documentazione per l'istruttoria e a valutare le modalità e il percorso di adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'art. 273. Viene altresì prevista in autorizzazione come ulteriore condizione l'acquisizione della documentazione del gestore entro un congruo periodo (valutabile in 4-6 mesi). Tale documentazione dovrà contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:

- o effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;*
- o modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);*
- o una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnicoeconomica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023”;*

oltre che indicazioni operative in merito alle modalità di somma delle potenze termiche nominali degli impianti e al relativo adeguamento ai limiti di emissione previsti dalla normativa.

CONSIDERATO altresì che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2292/2015 del 05/11/2015 in capo alla società Eridania Sadam SpA per l'installazione sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), prevede in particolare quanto segue:

“- ai fini della riduzione delle emissioni di ossidi di azoto, la presente AIA, pur rimanendo soggetta alle condizioni di riesame previste dalla normativa vigente all'art. 29 Octies del D.Lgs.152/06 e smi, dovrà essere riesaminata entro la campagna di lavorazione delle barbabietole dell'anno 2017. A tal fine, la società Eridania Sadam dovrà presentare entro il termine del 31.01.2017 una relazione specifica sulle prospettive dello stabilimento anche finalizzata a valutare gli investimenti necessari per garantire entro la campagna del 2017 il rispetto dei relativi riferimenti BAT di settore, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera”;

DETERMINA

1. DI VOLTURARE l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente rilasciata dalla Provincia di Parma con atto n. 2292/2015 del 05/11/2015 per l'installazione sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), loc. San Quirico, il cui gestore è il signor Carmine Aurilio, alla società SADAM S.P.A. con i seguenti nuovi dati identificativi:

Ragione Sociale: SADAM S.P.A.

Sede legale: Via degli Agresti, 4 e 6 – 40123 BOLOGNA

2. DI AGGIORNARE ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis l'Autorizzazione Integrata Ambientale sopra citata per l'installazione sita in Comune di Sissa Trecasali (PR), loc. San Quirico il cui gestore è il signor Carmine Aurilio - per l'esercizio dell'attività stagionale di lavorazione delle barbabietole da zucchero rientrante nel punto 6.4 b punto 2) trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime vegetali, sia trasformate in precedenza sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi con capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno" e per l'esercizio delle attività IPPC ausiliarie rientranti nelle categorie IPPC 1.1 (Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW) dell'All.VIII alla parte II del D.Lgs.152/06 e smi e 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio punto b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno – come segue:

- a) modificando, limitatamente a quanto sotto riportato, il **capitolo D.3.7 emissioni in atmosfera** dell'allegato tecnico di AIA nei seguenti punti:

Emissione n.	E13
Provenienza	Cogeneratore a biogas (Pot. 2,4 MWt) M20
Durata ore/giorno	24
Durata gg/anno	365
Altezza minima [m]	7
Sez. uscita [m ²]	0,07
Imp. abbattimento	Desolforazione di natura biologica. catalizzatori+sistema immissione urea (SCR) riduzione temperatura di combustione
Ossido di Carbonio [mg/Nm ³]	300
Ossidi di azoto [espressi come mg/Nm ³ di NO ₂]	250
Ossidi di zolfo[espressi come mg/Nm ³ di SO ₂]	350
Carbonio Organico Totale - COT [mg/Nm ³]*	100
Composti inorganici di cloro (espressi come mg/Nm ³ di HCl)	10

Polveri	10
* escluso metano – limite da rispettare entro il 31/12/2016 Note: i valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 5% normalizzati a 273 K e 101.3 K Pa. Il biogas in ingresso al cogeneratore deve essere sottoposto a desolforazione e deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X della Parte Quinta del D.L.gs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.	

Flussi emissivi autorizzati – Emissioni in atmosfera	
Parametro	[kg/a]
Materiale Particellare	10196
Monossido di carbonio (CO)	*
Biossido di Carbonio (CO ₂)	176421000
Ossidi di Zolfo (SO _x)	29564
Ossidi di Azoto (NO _x)	180073
COVNM	4455
Ammoniaca	41040
HCl	259

*Il monossido di carbonio dovrà essere calcolato annualmente dal Gestore.

b) prevedendo provvisoriamente, alla luce del parere relativo alle AIA dei **grandi impianti di combustione** espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 richiamato in premessa, la concessione della deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4, D.Lgs. 152/2006 fino al **1 gennaio 2018**; prescrivendo il rispetto delle condizioni indicate dalla RER nel sopra citato parere – che al tal fine si allega al presente atto quale sua parte integrante - e, in particolare, di presentare entro il giorno 31/01/2017 – contestualmente alla presentazione della relazione “*sulle prospettive dello stabilimento anche finalizzata a valutare gli investimenti necessari per garantire entro la campagna del 2017 il rispetto dei relativi riferimenti BAT di settore, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera*” prevista dall'A.I.A. vigente e finalizzata al riesame dell'autorizzazione - la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria per la concessione della deroga, che dovrà “*contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:*

- o *effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NO_x, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;*
- o *modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);*

- o una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnicoeconomica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023";*

3. DI RIMANDARE per gli aspetti di dettaglio al testo integrale del parere relativo alle AIA dei grandi impianti di combustione espresso dal Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna PG/2016/0770139 del 16/12/2016 richiamato in premessa e allegato al presente;

4. DI MANTENERE invariata ogni altra parte della Determinazione del Dirigente 2292/2015 del 05/11/2015 rilasciata dalla Provincia di Parma;

5. DI INVIARE copia della presente Determinazione al SUAP del Comune di Sissa Trecasali, alla società SADAM SpA, al Comune di Sissa Trecasali, ad ARPAE Sezione provinciale di Parma, AUSL – Distretto di Fidenza, Macroarea Parchi Emilia Occidentale

6. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

7. DI INFORMARE CHE:

- ARPAE (SAC), ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell'ARPAE – sez. provl.le di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;
- il responsabile di questo endoprocedimento di AIA è la D.ssa Beatrice Anelli.

Il Dirigente di Arpae SAC di Parma

Dott. Paolo Maroli



SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

ALESSANDRO MARIA DI STEFANO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ad ARPAE

(vedi indirizzi in allegato)

Oggetto: Autorizzazioni integrate ambientali (AIA) dei grandi impianti di combustione: parere in merito alle modalità di concessione della deroga di cui all'art. 273, comma 4 del D.Lgs 152/2006, e alle modalità di somma delle potenze termiche nominali.

In relazione all'attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che costituisce il recepimento della direttiva 2010/75/UE, sono pervenute da parte degli uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni e da parte delle associazioni industriali alcune segnalazioni di problematiche applicative e interpretative; tali casistiche riguardano in particolare l'ambito e le tempistiche di applicazione di alcune norme sui grandi impianti di combustione (art. 273 del d.Lgs 152/2006), e si possono sintetizzare come segue.

1) Modalità di concessione deroga ai sensi dell'art. 273, comma 4 del D.lgs 152/2006. Con il D.Lgs 46/2014 sono stati introdotti nuovi limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2013, da rispettare, ai sensi dell'art. 273, comma 3, dal gennaio 2016. Al comma 4 dello stesso art. 273 è previsto che l'autorizzazione possa consentire una deroga per impianti di combustione che siano in esercizio per meno di 17500 ore operative nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Al fine di poter usufruire di tale possibilità alcuni gestori hanno presentato, come previsto al comma 4 dell'art. 273, apposita dichiarazione all'autorità competente, informandone contestualmente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero, con nota prot. 35071 del 29/10/2014, ha fornito alcuni indirizzi applicativi chiarendo che la presenza delle condizioni citate nella norma non configura l'automatico diritto del gestore a vedere accolta la domanda, e richiamando l'opportunità che l'autorità competente valuti quali altre condizioni siano necessarie per la concessione della deroga, e che siano considerati con particolare attenzione gli inquinanti polveri (PM10) e ossidi di azoto, nelle zone, come il Bacino Padano, dove esistono problematiche di qualità dell'aria legate a tali inquinanti. La Provincia di

Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
Classif.		1322	550	180	30			Fasc.	2016	1

Parma ha successivamente richiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente in ordine alle modalità di calcolo della potenza complessiva installata presso una installazione, al fine della corretta applicazione della possibilità di deroga ma non risulta ad oggi che siano stati forniti elementi di maggiore dettaglio dal Ministero.

Per gli impianti per i quali sono state presentate istanze di deroga, il termine del 1° gennaio 2016 è poi stato prorogato, con il DL 210/2015, al 1° gennaio 2017; approssimandosi il termini di scadenza della proroga prevista, nelle more di altri eventuali nuovi elementi normativi o chiarimenti applicativi del Ministero dell'Ambiente, si ritiene che valgano i seguenti criteri per lo svolgimento delle istruttorie di concessione della deroga, nei casi in cui tali istruttorie non siano ancora state completate:

- al fine di definire le eventuali condizioni (aggiuntive rispetto a quelle individuate nella norma) idonee, caso per caso, alla concessione della deroga (che potenzialmente può estendersi fino al 2023), si ritiene opportuno condurre le istruttorie in base a una valutazione effettuata dal gestore sugli effetti della richiesta di deroga, e a una proposta di adeguamento che preveda il raggiungimento dei limiti previsti, con un percorso anche graduale, al più tardi al 2023;
- operativamente le autorizzazioni in essere vengono aggiornate, in esito alle richieste di deroga del gestore, prevedendo provvisoriamente la concessione della deroga per un primo periodo di indicativamente 12 mesi (fino al 1 gennaio 2018) necessario ad acquisire la documentazione per l'istruttoria e a valutare le modalità e il percorso di adeguamento ai nuovi limiti previsti dall'art. 273. Viene altresì prevista in autorizzazione come ulteriore condizione l'acquisizione della documentazione del gestore entro un congruo periodo (valutabile in 4-6 mesi). Tale documentazione dovrà contenere una valutazione puntuale della richiesta di deroga in termini di:
 - effetti quantitativi sulle emissioni, in particolare per gli inquinanti polveri ed NOx, per quanto riguarda sia i limiti sia le emissioni effettive, rispetto alla non concessione della deroga;
 - modalità e tempistiche delle stesse emissioni (in particolare per gli impianti che hanno funzionalità stagionale);
 - una proposta di adeguamento degli impianti, anche graduale su più anni, che preveda una progressiva riduzione delle emissioni fino al raggiungimento dei limiti previsti (entro il 2023) che comprenda anche le valutazioni di fattibilità tecnico-economica e il monte ore di funzionamento dell'impianto previsto per ogni anno fino al 2023;
- le modalità di concessione della deroga per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2013 (comprese le modalità di applicazione dei limiti che progressivamente si adegueranno a quelli previsti dal D.lgs. 152/2006) saranno stabilite in esito all'istruttoria di cui al punto precedente;

- la procedura di valutazione e aggiornamento dell'autorizzazione, sebbene non definita nelle norme, può essere ricondotta a una richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, attivata attraverso le dichiarazioni del gestore che richiedono la deroga.

2) Modalità di somma delle potenze termiche nominali. Un'altra questione riguarda l'ambito di applicazione delle norme sui grandi impianti di combustione, (cioè gli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW). La normativa europea prevede specifiche norme di aggregazione degli impianti; tali norme stabiliscono che, se sono presenti più impianti i cui fumi siano convogliabili verso un unico camino, solo gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW concorrano alla somma di potenze per determinare, qualora superi la soglia di 50 MW, l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Nella normativa italiana, tale soglia (15 MW) non è stata considerata. In tal modo anche impianti di potenza minore di 15 MW concorrono al raggiungimento della soglia dei 50 MW ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 273 con la conseguenza che ricadono nell'ambito di applicazione dei limiti caratteristici dei grandi impianti di combustione, pur non essendo considerati tali in sede europea; tale difformità dalla normativa europea può comportare, specie per gli impianti più piccoli, consistenti problematiche di sostenibilità tecnico-economica. Si sottolinea, in particolare, che in alcuni casi è tecnicamente irrealizzabile, a costi ragionevoli, rispettare i più restrittivi limiti previsti per i grandi impianti di combustione. Tale situazione assume connotati ancora più marcati per alcune attività di carattere stagionale, quali le imprese conserviere, che hanno più volte segnalato le problematiche accennate.

A riguardo si rileva che il comma 10 dell'art. 273 prevede che l'adeguamento alle disposizioni del comma 9, tra le quali quella che prevede la somma delle potenze degli impianti di combustione ai fini della determinazione dei limiti di emissione, è effettuato nei tempi a tal fine stabiliti dall'autorizzazione. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi o chiarimenti del Ministero, si ritiene che, nei casi in cui più impianti di combustione inferiori a 50 MW presenti nello stesso stabilimento vengano assoggettati, in forza del comma 9, ai valori limite di emissione che si applicano ad un impianto avente potenza termica nominale pari alla somma delle potenze dei singoli impianti, l'adeguamento ai nuovi limiti introdotti con il Dlgs 46/2014 debba avvenire nei tempi stabiliti dall'autorizzazione integrata ambientale (AIA). A tal fine, si ricorda che le condizioni dell'AIA fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, la cui definizione è all'art. 5, comma 1 lettera l-ter e riportata di seguito:

“l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in

considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”.

Si ritiene quindi che il gestore, qualora l'impianto non risulti già adeguato, debba presentare all'autorità competente un piano di adeguamento per il rispetto dei limiti di emissione così calcolati, contenente una apposita valutazione tecnico-economica e le tempistiche di adeguamento ai nuovi limiti. Tale procedura pare inquadrarsi come aggiornamento dell'AIA.

Da ultimo si evidenzia che si ritiene che la disposizione di cui al comma 10 non possa applicarsi ai casi in cui gli impianti che vengono sommati per determinare i limiti di emissione sono superiori ai 15 MW e riconducibili ad un unico camino, cioè rispettino le regole di aggregazione degli impianti previste a livello europeo: in tal caso tali impianti sono considerati grandi impianti di combustione anche in sede europea e si ritengono quindi applicabili i nuovi limiti introdotti al comma 3 dell'art. 273 del Dlgs 152/2006 con le decorrenze ivi indicate.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, cordiali saluti.

Arch. Alessandro Di Stefano

(nota firmata digitalmente)

P.S.: si allega a proposito del punto n. 2 la bozza di lettera proposta alla firma del Presidente

VIM/MB/nota grandi impianti comb14_12_16.doc

Indirizzi ARPAE

ARPAE - Direzione Generale ARPAE - Direzione Tecnica <i>dirgen@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna <i>aoobo@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara <i>aoofc@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena <i>aoofc@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena <i>aoomo@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma <i>aoopr@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza <i>aoopc@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna <i>aoora@cert.arpa.emr.it</i>
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia <i>aoore@cert.arpa.emr.it</i>	ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini <i>aoorn@cert.arpa.emr.it</i>

[illegible]

Oggetto: Richiesta di intervento normativo relativa ad alcune disposizioni concernenti i limiti di emissione dei grandi impianti di combustione.

Gentile Ministro, Ao Governador,

con la presente nota si desidera richiamare l'attenzione su alcune situazioni che si sono evidenziate in conseguenza di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, che costituisce il recepimento della direttiva 2010/75/UE e include disposizioni relative a diverse tematiche ambientali, tra cui la prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento (IPPC) e i grandi impianti di combustione (LCP).

In particolare, in merito all'ambito di applicazione delle norme sui grandi impianti di combustione, che riguardano gli impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 50 MW, la normativa europea prevede specifiche norme di aggregazione degli impianti. Tali norme stabiliscono che se sono presenti più impianti i cui fumi siano convogliabili verso un unico camino, solo gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 15 MW concorrano alla somma di potenze per determinare, qualora superi la soglia di 50 MW, l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Nella normativa italiana, tale soglia (15 MW) non è stata considerata. In tal modo anche impianti di potenza minore di 15 MW concorrono al raggiungimento della soglia dei 50 MW ai sensi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 273 con la conseguenza che ricadono nell'ambito di applicazione dei limiti caratteristici dei grandi impianti di combustione, pur non essendo considerati tali in sede europea; tale difformità dalla normativa europea può comportare, specie per gli impianti più piccoli, consistenti problematiche di sostenibilità tecnico-economica. Si sottolinea, in particolare, che in alcuni casi è tecnicamente irrealizzabile, a costi ragionevoli, rispettare i più restrittivi limiti previsti per i grandi impianti di combustione.

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051 527 5800-5801
fax 051 527 5429

Email: segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it

PEC: segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno: DP/ /

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	Fasc.	ANNI	NUM	SUB.
Classif. 16	160	160	30				2018	6	

Tale situazione assume connotati ancora più marcati per alcune attività di carattere stagionale, quali le imprese conserviere, che hanno più volte segnalato (con le note che si allegano) le problematiche accennate.

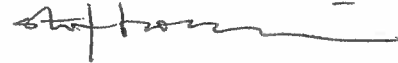
Considerato quindi che appare possibile trovare soluzioni a tali problematiche con riferimento alla normativa italiana (non mettendo in discussione obblighi di carattere europeo), si segnala la necessità di un intervento normativo urgente volto a definire anche per la norma italiana la soglia di applicabilità di 15 MW prevista nella direttiva 2010/75/UE per determinare il concorso dei piccoli impianti alla somma di potenze per verificare l'applicabilità delle norme sui grandi impianti di combustione.

Per far fronte, in attesa di una opportuna modifica normativa, alle oggettive difficoltà per i piccoli impianti sopra citati, al fine di poter opportunamente valutare le casistiche di richiesta di deroga ex art. commi 4 e 5 dell'art. 273, si richiede che venga prolungata la proroga prevista al comma 3-bis del medesimo articolo di un ulteriore anno (fino al 1° gennaio 2018).

Cordiali saluti,



Stefano Bonaccini





Parma 14/11//2016

Alla c.a.

Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca

Regione Emilia Romagna

Simona Caselli

OGGETTO: Richiesta esclusione dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” di tutte le imprese conserviere ad attività prevalentemente di tipo stagionale.

Con la presente si pongono alla Vs attenzione le preoccupazioni delle industrie in merito a quanto in oggetto, già sottoposte nell'incontro avvenuto in data 26 agosto 2016 presso la ditta Emiliana Conserve, stabilimento di Busseto (PR).

L' Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia **chiede infatti l'esclusione dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE”, come peraltro previsto da art. 29 comma 3 della Direttiva Comunitaria 2010/75/EU, di tutte le industrie conserviere la cui potenza termica, pur essendo complessivamente superiore ai 50 MWt, risulti dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore ai 15 MWt.**

L'OI Pomodoro da Industria Nord Italia sottolinea inoltre **la non applicabilità della definizione sopracitata anche in base al comma 15 dell'art. 273 del D.Lgs 152/06 e smi in quanto gli impianti installati all'interno delle industrie conserviere non sono evidentemente destinati alla produzione di energia da commercializzare come tale.**

Inoltre, tali stabilimenti utilizzano contemporaneamente gli impianti esclusivamente durante il periodo di campagna di trasformazione, ovvero con attività di tipo stagionale, tipicamente al di sotto dei 90 giorni consecutivi/anno.

Come ricordato nell'occasione dell'incontro del 26 Agosto apparirebbe ingiustificabile sovraccaricare di costi di investimento assolutamente impropri un settore così fortemente esposto alla concorrenza internazionale

Avvicinandosi l'entrata in vigore dei termini emissivi prevista per il 1 gennaio 2017, si sottolineano nuovamente le problematiche esposte dai membri della filiera e si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro.


Il Presidente
Tiberio Rabboni
OI POMODORO
DA INDUSTRIA
NORD ITALIA

Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Sede legale e operativa Strada dei Mercati 9/C, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 942470 E-mail: info@oipomodoronorditalia.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it



Parma, 16 dicembre 2014

c.a. Ministro
c.a. Direttore Generale per le
Valutazioni Ambientali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

c.a. Presidente
COMMISSIONE AMBIENTE
UNIONE EUROPEA

p.c.
Presidenti e Assessori all'Ambiente di
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
REGIONE LOMBARDIA
REGIONE PIEMONTE
REGIONE VENETO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

OGGETTO: Parte V, art. 273, comma 4 del D. Lgs. 152/06 e smi — Richiesta ESCLUSIONE dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” di tutte le imprese conserviere ad attività prevalentemente di tipo stagionale

In merito ai limiti emissivi da prescrivere ai Grandi Impianti di Combustione già soggetti ad AIA prescritti nella parte V del D.Lgs.152/06 e smi come modificati dal D.lgs.46/2014 e smi, e a seguito delle osservazioni avanzate nella nota prot.n.2014-0035071 del 29/10/2014 Ministero dell'Ambiente relativamente alla concessione delle deroghe previste ai commi 4 e 4 bis, art. 273, parte V del D.Lgs.152/06 e smi (ore operative di funzionamento dell'impianto inferiori a 17500 nel periodo 2016-2023);

richiamando la richiesta di chiarimento del 6/11/2014 prot. N. 72312 in merito al medesimo argomento, presentata dalla Provincia di Parma, ai fini della corretta applicazione dell'AIA per il territorio di competenza, alla DG Valutazione Ambientali Divisione IV – RIS/IPPC del Ministero dell'Ambiente;

l'Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia* chiede che :

vengano ESCLUSE dalla definizione di “GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE” come previsto da art. 29 comma 3 della Direttiva Comunitaria 2010/75/EU tutte le industrie conserviere la cui potenza termica, pur essendo superiore complessivamente ai 50 MWt, risulti dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore a 15 MWt.

Organizzazione Interprofessionale interregionale “OI Pomodoro da Industria Nord Italia”

Sede legale e operativa Via del Taglio 5/A, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 1759720 E-mail: info@distrettopomodoro.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it

L'OI Pomodoro da Industria Nord Italia sottolinea inoltre come apparirebbe corretto considerare in ogni caso **NON APPLICABILE la definizione "GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE"** alle suddette industrie in accordo con il comma 15 dell'art.273 del D.Lgs 152/06 e smi in quanto gli impianti installati all'interno delle industrie conserviere non sono evidentemente destinati alla produzione di energia da commercializzare come tale. Lo spirito della norma, anche alla luce della Direttiva Comunitaria, infatti intende palesemente escludere dalla definizione di "Grandi Impianti di Combustione" *'gli impianti che utilizzino la potenza termica in procedimenti di fabbricazione'*, come ad esempio potrebbe essere il vapore utilizzato per la trasformazione del pomodoro fresco in prodotto finito.

Ai fini dell'esclusione dalla definizione di "GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE", si sottolinea infatti che:

1. La maggior parte delle industrie conserviere sono caratterizzate dall'utilizzo di impianti termici di taglia inferiore ai 15 MWt (taglie solitamente comprese tra i 6 ai 14 MWt), per i quali solo la somma della potenza degli stessi concorre a una totale potenza termica installata superiore a 50 MWt.

La direttiva comunitaria 2010/75/UE infatti stabilisce che solo gli impianti con potenza termica superiore a 15 MWt con fumi convogliati nel medesimo camino concorrono a determinare la somma di potenze, da confrontare con la soglia dei 50 MWt termici per individuare quali siano i "grandi impianti di combustione", mentre la normativa italiana non specifica tale riferimento alla potenza termica minima rilevante ai fini di tale somma. Pertanto ai sensi della normativa comunitaria, gli stabilimenti di trasformazione del pomodoro la cui potenza termica, pur essendo superiore complessivamente ai 50 MWt, sia risultante dalla somma di singoli impianti termici di potenza nominale inferiore a 15 MWt, sono da escludere dalla definizione Grandi impianti di combustione.

2. Gli impianti termici installati presso gli stabilimenti di trasformazione del pomodoro sono finalizzati alla produzione di energia termica per l'autoconsumo per la produzione di vapore acqueo per la cottura della bacca di pomodoro per ottenere concentrato, polpa e passata.
3. Tali stabilimenti utilizzano contemporaneamente gli impianti esclusivamente durante il periodo di campagna di trasformazione, ovvero con attività di tipo stagionale, tipicamente al di sotto dei 90 giorni consecutivi/anno.

L'OI avvisa che l'eventuale abbassamento dei limiti emissivi di concentrazione, derivante dall'applicazione della normativa grandi impianti di combustione per l'industria conserviera, non comporterebbe di fatto un beneficio ambientale sul totale dei flussi emissivi emessi, in quanto le aziende si troverebbero nella necessità di installare nuove caldaie da far funzionare in parallelo per poter garantire il vapore sufficiente per affrontare a pieno regime produttivo la campagna di trasformazione e nel contempo rispettare i limiti prescritti. Tali operazioni comporterebbero solo notevoli investimenti (acquisto ed installazione di nuove caldaie) senza tuttavia permettere il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale richiesti dal Ministero in quanto ad un



abbassamento delle concentrazioni emesse su ogni singola caldaia per l'applicazione delle prescrizioni per i grandi impianti termici, non corrisponderebbe di fatto un abbassamento dei flussi emissivi totali.

Alla luce di quanto espresso appare ingiustificabile sovraccaricare di costi di investimento senza un netto beneficio alla sostenibilità ambientale, compromettendo l'attività di un settore, come quello conserviero, già fortemente esposto alla concorrenza internazionale, con conseguenti rischi di delocalizzazione, destrutturazione di una filiera agro-industriale tra le più importanti per il Made in Italy e leader a livello mondiale, nonché di perdita di migliaia di posti di lavoro.

In attesa di Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.



Pier Luigi Ferrari
Il Presidente
OI POMODORO
DA INDUSTRIA
NORD ITALIA

**L'Organizzazione Interprofessionale OI Pomodoro da Industria Nord Italia è l'organizzazione interprofessionale interregionale che rappresenta la filiera del pomodoro da industria sia per la parte di produzione che di trasformazione. L'OI è costituito da Organizzazioni dei Produttori e Organizzazioni Professionali Agricole e dalle Imprese di Trasformazione privata e cooperativa e loro associazioni. L'OI opera sul territorio della Regione Emilia-Romagna, della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e della Provincia Autonoma di Bolzano ai sensi del Regolamento (UE) 1308/13. Nella campagna 2014 ha rappresentato il 98,8% della trasformazione del pomodoro nell'area Nord Italia, che rappresenta circa la metà del pomodoro trasformato italiano. Le imprese di trasformazione rappresentate dall'OI svolgono la lavorazione del pomodoro in 29 stabilimenti, presenti sul territorio di competenza.*

Organizzazione Interprofessionale interregionale "OI Pomodoro da Industria Nord Italia"

Sede legale e operativa Via del Taglio 5/A, 43126 Parma

Tel. 0039 0521 1759720 E-mail: info@distrettopomodoro.it Posta certificata: segreteria@pec.distrettopomodoro.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.